

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole  
statali dell'Emilia-Romagna

Ai Gestori delle scuole paritarie  
dell'Emilia-Romagna

Ai Gestori delle scuole iscritte al  
Registro delle scuole non paritarie  
dell'Emilia-Romagna

Ai Direttori Generali delle Aziende USL  
dell'Emilia-Romagna

e, p.c.

Ai Dirigenti degli Ufficio di Ambito  
Territoriale dell'Ufficio Scolastico  
Regionale per l'Emilia-Romagna

Ai Referenti Aziendali per le  
vaccinazioni pediatriche e  
dell'adolescenza dell'Emilia-Romagna

**Oggetto: ADEMPIMENTI VACCINALI – A.S. 2026/2027; applicazione procedura semplificata ai sensi della legge 119/2017.**

In relazione agli adempimenti vaccinali previsti dalla normativa vigente, l'amministrazione Centrale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con nota del 17/12/2025, prot. n. 100847 relativa a "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2026/2027" e reperibile al seguente link: [USR Emilia-Romagna – iscrizioni 2026/2027](#), al punto 2.1 richiama l'attenzione sulla necessità di dare attuazione alle misure di semplificazione previste dall'art. 3 bis del [Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73](#), convertito con modificazioni dalla [Legge 31 luglio 2017, n.119](#), tuttora vigente, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale"<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>"A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 nonché dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2019/2020, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivi di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati".

Anche per l'anno scolastico 2026/2027 non risultano modifiche rispetto agli anni scorsi. Pertanto, i genitori non sono tenuti a presentare il certificato vaccinale al momento dell'iscrizione e si confermano le indicazioni formulate negli anni precedenti<sup>2</sup> inerenti gli scambi degli elenchi fra scuole e Aziende USL regionali richiamate nel seguito:

in riferimento all'art. 3 bis del Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con Legge 119/2017, recante "Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, a decorrere dall'anno 2019",

1. i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il **10 marzo 2026** l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico (*Allegato 1 - elenco referenti regionali per USR e PEC - 2026-2027*) o "per il calendario successivi di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati". La compilazione dell'elenco dovrà seguire le indicazioni previste dall'*Allegato 2 (indicazioni scambio dati e format elenco - 2026-2027)*;
2. le Aziende USL territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il **10 giugno 2026**, gli elenchi, completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'Azienda USL competente. A tale riguardo si precisa che, nella Regione Emilia-Romagna, le Aziende USL, nei casi di inadempienza, prevedono un accesso libero e diretto ai Servizi per l'effettuazione delle vaccinazioni in giornate e fasce orarie dedicate;
3. nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il **10 luglio 2026**, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'Azienda USL territorialmente competente;
4. entro il **20 luglio 2026**, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie trasmettono la documentazione pervenuta di cui sopra ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, alla Azienda USL. Tale trasmissione ha come unica finalità quella di fare sì che, qualora la stessa Azienda USL o altra Azienda sanitaria non si sia già attivata in

---

<sup>2</sup> Si veda quanto consultabile sul sito istituzionale USR-ER al seguente [tag](#)

ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, di provvedere agli adempimenti di competenza senza alcun invio agli istituti di cui sopra;

5. si evidenzia che per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti comporta **la decadenza dell'iscrizione**. La frequenza, da parte del minore, dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia 0-6 anni, sia pubblici sia privati è subordinata all'adempimento degli obblighi vaccinali (riferimento: art. 4.2 della Circolare ministeriale n. 25233 del 16/08/2017);
6. per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti non determina la decadenza dall'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.

Come per i precedenti anni scolastici, le Aziende USL territorialmente competenti avranno cura di restituire gli elenchi, in tempi compatibili con l'avvio dell'anno scolastico 2026/2027, e comunque entro il termine del **31 luglio 2026**.

In riferimento ai precedenti punti, nel rispetto della normativa nazionale vigente, si rappresenta ai dirigenti scolastici e ai referenti delle Aziende USL identificati, la necessità del rispetto delle scadenze temporali riportate. Nei casi in cui l'iscrizione sia successiva alle date di scadenza definite per gli scambi degli elenchi, sarà onere dei dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, dei responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie richiedere il certificato vaccinale ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori.

Si rammenta che:

- al fine di semplificare lo scambio degli elenchi è preferibile un unico invio all'Azienda USL competente da parte degli Istituti comprensivi. L'invio dovrà essere fatto agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati nell'allegato n. 1, completando il file .xlsx o in alternativa attraverso portali dedicati esclusivi tra Servizi vaccinali e segreterie scolastiche e comunque nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali;
- le Aziende USL restituiranno il file, protetto con *password*, contenente l'elenco dei soli nominativi dei minori "non in regola con gli obblighi vaccinali";
- i minori che hanno aderito all'invito ad eseguire le vaccinazioni, ma hanno il calendario ancora in corso, risulteranno "non in regola con gli obblighi vaccinali con vaccinazioni in corso" e dovranno, pertanto, sanare la posizione vaccinale: gli istituti dovranno, quindi, ricevere dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori il nuovo certificato aggiornato prima della frequenza;
- i minori residenti in Aziende sanitarie diverse da quella su cui insiste la scuola, o comunque non presenti in anagrafe vaccinale (ad esempio stranieri di recente

immigrazione), verranno segnalati alla scuola come “non presenti in anagrafe vaccinale”;

- l'invio dei dati deve avvenire tramite posta certificata agli indirizzi indicati nell'allegato n. 1 o in alternativa devono essere previsti portali dedicati esclusivi tra Servizi vaccinali e segreterie scolastiche e comunque nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali; eventuali invii all'USR o all'Assessorato per le Politiche della Salute non verranno gestiti, ai sensi della normativa vigente sulla protezione dei dati personali.

Ai fini dell'iscrizione non si potranno accettare autocertificazioni di avvenute vaccinazioni rilasciate dagli esercenti la responsabilità genitoriale (rif. nota USR-ER 16 febbraio 2018, prot. n. 2742<sup>3</sup>).

Si ricorda che ogni quesito e/o invio di elenco dovrà essere inoltrato agli indirizzi dei Servizi di Pediatria di Comunità competenti per territorio; non verranno gestite richieste da parte dell'Assessorato alle Politiche della Salute e dalla Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale  
Cura della Persona, Salute e Welfare  
Lorenzo Broccoli

Il Direttore Generale  
Ufficio Scolastico Regionale  
Emilia-Romagna  
Bruno E. Di Palma

Allegati: c.s.i.

---

<sup>3</sup> Consultabile sul sito istituzionale USR-ER al seguente [link](#)